



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

(legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 comma 6-ter)

Norme di attuazione

Progetto adottato con deliberazione n. 1/1996
del Comitato Istituzionale il 5 febbraio 1996



Norme di attuazione

Parte I - Natura, contenuti ed effetti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali	1
Art. 1. Finalità generali	1
Art. 2. Elaborati del Piano	1
Art. 3. Ambito territoriale	1
Art. 4. Effetti del Piano	2
Art. 5. Classificazione delle Fasce Fluviali	3
Art. 6. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)	3
Art. 7. Fascia di esondazione (Fascia B)	5
Art. 8. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)	6
Art. 9. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali	6
Parte II - Norme sulla programmazione degli interventi	7
Art. 10. Attuazione del Piano	7
Art. 11. Interventi di manutenzione idraulica	8
Art. 12. Interventi di regimazione e di difesa idraulica	8
Art. 13. Interventi di rinaturazione	9
Art. 14. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale	10
Art. 15. Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico	10
Art. 16. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica	11
Art. 17. Compatibilità delle attività estrattive	12
Art. 18. Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei	13
Art. 19. Durata di validità del P.S.F.F.	13
Art. 20. Regolamento di attuazione e di organizzazione dell'Autorità di bacino	14
Allegato 1- Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali	15
Allegato 2 - Comuni interessati dalle Fasce A e B	17
Allegato 3 - Metodo di delimitazione delle fasce fluviali	



Parte I - Natura, contenuti ed effetti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

Art. 1. Finalità generali

1. Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (in seguito denominato anche P.S.F.F. o Piano) ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali, quali individuate al successivo art. 2
2. Il P.S.F.F. è redatto ai sensi del comma 6 ter, dell'art. 17, della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della legge n. 493/93 quale Primo Piano Stralcio del Piano di bacino del Po relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17.3 della legge n.183/89.
3. Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della legge n. 183/89, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria e interrelata della regione fluviale e dei vari settori di disciplina con l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e della risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

Art. 2. Elaborati del Piano

1. Il P.S.F.F. è costituito dai seguenti elaborati: a) Tavole grafiche n. 135 in scala 1:25.000 e n. 17 in scala 1:10.000, fogli di delimitazione delle fasce fluviali; b) Norme di attuazione con relativi allegati; c) Relazione.

Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano Stralcio è costituito dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti, quali specificati nell'Allegato 1 costituente parte integrante delle presenti Norme.
2. Per i corsi d'acqua dell'Allegato 1 la delimitazione territoriale delle fasce fluviali individuata e rappresentata nella cartografia del P.S.F.F. di cui all'art. 3.



riguarda i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2 costituente parte integrante delle presenti Norme.

3. Sono inoltre oggetto di prescrizioni nel presente P.S.F.F le aree del demanio fluviale ricadenti nell'ambito dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 1.
4. Per la parte di rete idrografica non compresa nell'Allegato 1, fatte salve le successive integrazioni degli ambiti territoriali interessati dal presente Piano, le Regioni, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, possono individuare corsi d'acqua per i quali procedere alla delimitazione delle fasce fluviali e all'applicazione ad esse delle norme del presente Piano operando sulla base degli obiettivi e degli indirizzi dello stesso.

Art. 4. Effetti del Piano

1. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il P.S.F.F.. Di conseguenza, le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17.4 della legge 183/89 alle prescrizioni del presente Piano. Anche gli interventi di tutela, recupero e valorizzazione delle aree e degli elementi di interesse naturalistico, paesaggistico, storico, artistico e archeologico, posti nei territori interessati dal presente Piano, devono essere resi compatibili alle prescrizioni del Piano, ovvero devono essere adeguati a tali previsioni, nei termini fissati dall'art. 17, legge 183/89, se si tratta di atti già in vigore.
2. Agli effetti dell'art. 17.5 della legge 183/89, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2 lettere a) e b); all'art. 7, commi 2 e 3; all'art 15, comma 1; all'art. 16, commi 1, 2, 3; del presente Piano.
3. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 2, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del P.S.F.F. nella Gazzetta Ufficiale, emanano ove necessario disposizioni di carattere integrativo concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente del richiamato art. 17.6, gli Enti territorialmente interessati dal Piano di bacino, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del presente Piano.
4. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, nei Piani urbanistici



regionali, comunali e provinciali, ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

5. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, il trasferimento dei limiti delle Fasce A e B, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all'art. 3, deve rispettare l'unitarietà degli elementi morfologici rilevabili alla scala di dettaglio della cartografia di piano regolatore.

Art. 5. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole grafiche di cui all'art. 3, individua le fasce fluviali classificate come segue:

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 facente parte integrante delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del P.S.F.F. per il tracciato di cui si tratta.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3.

Art. 6. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e



delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

c) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

3. Sono per contro consentiti:

a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

c) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

d) la realizzazione di accessi per natanti dalle cave di estrazione, ubicate in golena, all'impianto di trasformazione.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. L'Autorità idraulica preposta, individua con atto amministrativo, per i corsi d'acqua dell'Allegato 1, i tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali. In tali tratti è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto nella Fascia A. La stessa Autorità delimita inoltre, per i corsi d'acqua dell'Allegato 1, il ciglio della sponda di cui al precedente comma 2 c).

6. Fino all'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto nella Fascia A per tutti i corsi d'acqua.



dell'Allegato 1 ad eccezione del fiume Po nel tratto dalla confluenza del torrente Chisola al ponte di Revere-Ostiglia.

Art. 7. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
 - in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti:
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia .
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
5. Deve essere garantita la compatibilità delle coltivazioni arboree da legno ad alto fusto con il regime idraulico del corso d'acqua con specifico riferimento allo stato di piena.



Art. 8. Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della legge 225/92 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Piani di previsione e prevenzione per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e come Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della legge 225/92, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della legge 142/90, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di Bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Province curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della legge 225/92.
4. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 3, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate.

Art. 9. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini l'Amministrazione competente dello Stato è impegnata a costruire presso gli Organi dell'Autorità di Bacino, appositamente organizzati allo scopo, i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza.



2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 37/94, per i territori demaniali, le Regioni, le Province, i Comuni, anche riuniti in consorzio, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 37/94, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di Bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. In attuazione dell'art. 6, terzo comma, legge 37/94, l'Autorità di bacino approva direttive cui devono uniformarsi le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze idrauliche demaniali, costituite ai sensi del R.D. 1388/36, conv. in legge 402/37.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, a partire dalla data di approvazione del presente piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di alienazione .

Parte II - Norme sulla programmazione degli interventi

Art. 10. Attuazione del Piano

1. Per la realizzazione delle finalità generali indicate nelle precedenti Norme, il P.S.F.F. è attuato in tempi successivi, anche per singole parti del territorio interessato dal Piano, attraverso Programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del P.S.F.F., a mente degli artt. 21 e segg., legge 183/89. Per l'attuazione delle previsioni del presente Piano che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento può convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, legge 241/1990. Negli articoli che seguono sono individuati i settori nei quali vengono previsti Programmi di intervento ritenuti di carattere prioritario.
2. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma, contratti di programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all'art. 1 della legge 104/1995.
3. Opere singole ed iniziative determinate, previste nel Piano, possono essere attuate mediante convenzioni tra l'Autorità di Bacino e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.
4. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento dell'attuazione degli interventi programmati.



Art. 11. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la varietà e la molteplicità delle specie vegetali di ripa, e di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Autorità di Bacino, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e segg., legge 183/89.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 523/1904, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 12. Interventi di regimazione e di difesa idraulica

1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del presente Piano è definito dal "Secondo Piano Stralcio" di settore finalizzato alla difesa idrogeologica e della rete idrografica. Fatto salvo quanto previsto dal Piano Stralcio approvato ai sensi della legge 22/1995, art. 4 comma 5, "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" e fino all'approvazione del Secondo Piano Stralcio citato la realizzazione di ulteriori nuove opere di regimazione e di difesa è consentita soltanto in casi di necessità, urgenza e indifferibilità.
2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di



piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

Art. 13. Interventi di rinaturazione

1. Nelle fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
2. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Autorità di bacino, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e segg., della legge 183/89.
4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali.
5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di Bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del P.S.F.F. di cui all'art. 2.
6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati




Art. 14. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di Bacino anche su proposta delle Amministrazioni competenti e nel coordinamento delle competenze regionali, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e segg., legge 183/89. L'Autorità di bacino emana criteri e indirizzi anche in riferimento ai Programmi triennali di cui ai Regolamenti 2078/92 e 2080/92 della U.E. al fine di assicurare il coordinamento delle politiche agricole nell'ambito delle fasce fluviali. In particolare le azioni programmate possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal P.S.F.F., la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di Bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 10.
4. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, nei Piani urbanistici regionali, comunali e provinciali, ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

Art. 15. Interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

1. All'interno della fascia A e B è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non



limitino in modo significativo la capacità di invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, che documenti l'assenza delle suddette interferenze, e sono sottoposti a parere dell'Autorità idraulica competente per l'autorizzazione conseguente.

2. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 16. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal presente Piano:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, ai sensi della legge 865/1971, sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica, nella compatibilità con gli usi agricoli, a verde anche attrezzato o di tutela ambientale già definiti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità idraulica che ne verificherà la compatibilità.
2. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b), c), art. 31, della legge n. 457/78, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
3. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di queste ultime.



4. I Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del P.S.F.F., nei termini previsti all'art. 4.3, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) evitare nella Fascia A e contenere nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - b) favorire l'integrazione delle fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire la destinazione prevalente delle fasce A e B ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nelle leggi dello Stato e delle Regioni, nei Piani urbanistici regionali, comunali e provinciali, ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

Art. 17. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali per la tutela del territorio, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei Piani di settore. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale. I Piani devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel P.S.F.F.. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I Piani di settore devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi Piani devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse a conclusione dell'attività.
2. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.



3. I piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità di Bacino e all'Autorità idraulica competente .
4. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del P.S.F.F., è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del P.S.F.F..
5. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del P.S.F.F., le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Art. 18. Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei

1. Il Piano considera di carattere prioritario un Programma di intervento, da realizzarsi a cura dell'autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei finalizzato, a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei corsi d'acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento, e l'andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido.
Il monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni di tipologia di rilevazione e secondo le priorità indicate per ciascun corso d'acqua nella specifica allegata alla relazione del Piano.

Art. 19. Durata di validità del P.S.F.F.

1. Le previsioni e le prescrizioni del P.S.F.F. hanno valore a tempo indeterminato. Tuttavia, esse sono verificate almeno ogni 10 anni in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi.



Art. 20. Regolamento di attuazione e di organizzazione dell'Autorità di bacino

1. Ai fini di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente Piano, l'Autorità di Bacino del Po può approvare con deliberazione del suo Comitato Istituzionale, un Regolamento di attuazione e di organizzazione delle proprie funzioni. Le Norme regolamentari assicurano l'ordinato svolgimento da parte dell'Autorità di Bacino, del compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio delle Fasce A, B e C interessate dal presente Piano, ponendo la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una visione di tutela unitaria e integrata dell'ambiente naturale, della produzione agricola e della difesa del territorio.
2. In collegamento con le Regioni, l'Autorità di Bacino cura la messa a disposizione dei Comuni interessati di:
 - cartografia aggiornata del territorio;
 - dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche del suolo;
 - studi e piani di settore già redatti o in corso di preparazione;
 - dati quantitativi e qualitativi derivanti dall'analisi del territorio in relazione alle sue condizioni di uso e allo stato dei pubblici servizi;
 - dati quantitativi eventualmente disaggregati per ambiti intercomunali e per Province;
 - fornire pareri nei casi previsti dal presente Piano sulle opere di rilevanza idraulica;
 - coordinare gli interventi degli enti regionali e sub-regionali competenti nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali;
 - fornire alle Regioni pareri preventivi in materia di escavazioni, di derivazioni d'acqua, di regolamentazione della caccia e della pesca nei territori delle fasce fluviali;
 - promuovere l'erogazione di contributi ed indennizzi quale corrispettivo di provvedimenti limitativi o compressivi del diritto di proprietà privata dei suoli in relazione alle opere previste dal presente Piano.

